

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 113/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio di forma rettangolare (cosiddetto «fotocamera ad alta velocità») composto da una lente e da un circuito elettronico, di dimensioni di 12 × 12 × 11 cm circa.</p> <p>L'apparecchio contiene una memoria interna volatile di 2 GB, in grado di immagazzinare temporaneamente immagini in una sequenza di durata massima di 1,54 secondi a 1 000 inquadrature al secondo alla risoluzione massima. Le immagini catturate scompaiono quando la macchina viene spenta.</p> <p>Per utilizzare la fotocamera e registrare le immagini in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione è necessario collegare tramite cavo l'apparecchio a quest'ultima.</p> <p>La fotocamera è dotata di un sensore CMOS e di un otturatore globale elettronico per foto istantanee, noto come «flash di breve durata» o «stroboscopico imaging».</p> <p>La fotocamera è stata progettata per catturare una sequenza di immagini ad una cadenza compresa tra 60 e 1 000 inquadrature al secondo alla risoluzione massima (1 024 × 1 024 pixel) o di 109 500 inquadrature al secondo alla risoluzione inferiore (128 × 16 pixel). Le immagini catturate possono essere viste singolarmente o riprodotte in video, ad esempio al rallentatore.</p> <p>Le immagini possono essere analizzate in laboratorio o contesti analoghi, ad esempio per studiare fenomeni che avvengono ad altissima velocità, come i crash test effettuati dalle case automobilistiche.</p>	8525 80 19	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 19.</p> <p>La memorizzazione temporanea su memoria volatile non viene considerata una registrazione all'interno della fotocamera, in quanto le immagini scompaiono quando la macchina viene spenta. Pertanto, è esclusa la classificazione tanto tra le fotocamere digitali di cui alla sottovoce 8525 80 30 quanto tra le videocamere digitali che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera di cui alla sottovoce 8525 80 91 (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8525, gruppo B, primo e quinto paragrafo).</p> <p>L'apparecchio va quindi classificato al codice NC 8525 80 19 tra le altre telecamere (si vedano inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8525, gruppo B, quarto paragrafo).</p>